

Le start up

Le srl semplificate

CIRCOLARI 24 FISCO

## SOCIETÀ E BILANCI

## Le start up

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Tutte le imprese



## PROFESSIONISTI

Non sono interessati



## PERSONE FISICHE

Non sono interessate

## ABSTRACT

*Il legislatore, attraverso il Dl 179/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura delle start up innovative e quelle a vocazione sociale. Per essere considerate tali, le imprese devono rispettare tutta una serie di caratteristiche e condizioni.*

## COMMENTO

Dopo l'introduzione nel nostro ordinamento della srl semplificata, di cui all'[articolo 2463-bis del codice civile](#) e della srl a capitale ridotto, di cui all'[articolo 44 Dl 83 /2012](#), tipo di società, quest'ultima, successivamente abolita, il [Dl 179/2012, attraverso gli articoli da 25 a 31](#), ha creato un modello societario denominato **start up innovativa che prevede una serie di deroghe** con specifico riferimento alla disciplina delle srl.

Per quanto riguarda la start up innovativa, e volendosi soffermare solo sulle principali caratteristiche tralasciando in questa sede i risvolti fiscali, essa, in buona sostanza, è un'impresa di nuova costituzione fortemente **propensa all'innovazione tecnologica**. In essa, infatti, si rileva una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero lo sfruttamento di una privativa su un brevetto.

In fase di costituzione, è possibile optare per le **forme societarie previste per le società di capitali** di diritto italiano comprese le srl semplificate. È necessario tenere in considerazione che, con il [Dm 7 luglio 2016](#), sono state apportate alcune modifiche al [Dm 17 febbraio 2016](#), contenente le modalità di redazione degli atti costitutivi di srl start up innovative, al fine di correggere alcuni errori materiali ed apportare alcune correzioni formali.

Per potere essere start up innovative, l'impresa, oltre a **non dover essere quotata** su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, deve essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi;
- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia. A tal proposito, il concetto espresso nella lettera c) del comma 2, dell'[articolo 25, del già richiamato Dm 179/2012](#), non deve essere confuso con il concetto di sede legale della società. La **sede principale degli affari**

e degli interessi, infatti, va interpretata come il luogo di effettivo svolgimento degli affari e degli interessi economici. Con [circolare 11/2013](#), Assonime, dopo una breve analisi delle varie posizioni giurisprudenziali e comunitarie, volte ad individuare il concetto richiamato dalla citata disposizione normativa, stabilisce che la start up innovativa ha la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia, quando nel territorio dello Stato si colloca il luogo degli organi di amministrazione e di gestione, dove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali ed amministrative;

- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo, o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

È bene ricordare che il [DL 76/2013](#), in vigore dal 28 giugno 2013, ha eliminato la previsione **secondo cui i soci dovevano essere persone fisiche** e dovevano detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.

Per poter rientrare tra le start up innovative, l'impresa deve soddisfare almeno uno dei **seguenti criteri**:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura **pari o superiore al 15 per cento** del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione (in precedenza la percentuale era del 20 per cento). Tali spese, inoltre, devono essere assunte al netto della quota riferibile all'acquisto ed alla locazione di immobili. Oltre a quanto stabilito dall'OIC 24, in materia di capitalizzazione delle spese di sviluppo, tra la voce delle immobilizzazioni immateriali (quelle di ricerca dal 2016 non sono più capitalizzabili in base alle modifiche apportate dal [Dlgs 139/2015](#)), il citato dettato normativo annovera, comunque, tra i costi da ricomprendere nella "famiglia" delle **spese di ricerca e sviluppo** anche le seguenti:

- spese relative allo sviluppo competitivo e precompetitivo quali, ad esempio, sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan;
- spese relative ai servizi offerti dagli incubatori;
- costi lordi del personale, dei collaboratori, compresi i soci e gli amministratori, impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- spese legali per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale;

- impiegare come **dipendenti o collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

● essere titolare o depositaria o licenziataria di **almeno una privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Sono poi considerate a vocazione sociale, quelle start up innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati dall'[articolo 2, primo comma, del Dlgs 155 /2006](#) , che operano nei settori indicati nella tabella che segue.

---

#### Settori in cui la start up deve operare per considerarla a vocazione sociale

---

<b>Assistenza sociale</b>	<a href="#">Legge 8 novembre 2000, n. 328</a> , recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
<b>Assistenza sanitaria</b>	Erogazione delle prestazioni di cui al <a href="#">Dlgs 502/1992</a> , recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e successive modificazioni
<b>Assistenza socio-sanitaria</b>	<a href="#">Dlgs 109/1998</a> recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"
<b>Educazione , istruzione e formazione</b>	<a href="#">Legge 28 marzo 2003, n. 53</a> , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
<b>Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema</b>	Legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
<b>Valorizzazione del patrimonio culturale</b>	Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al <a href="#">Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42</a>
<b>Turismo sociale</b>	<a href="#">Articolo 7, comma 10, legge 29 marzo 2001, n. 135</a> , recante riforma della legislazione nazionale del turismo
<b>Formazione extra-scolastica</b>	Prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo
<b>Imprese sociali</b>	Servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale
<b>Formazione universitaria e post-universitaria</b>	
<b>Ricerca ed erogazione di servizi culturali</b>	



## SOCIETÀ E BILANCI

## Le srl semplificate

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Tutte le imprese



## PROFESSIONISTI

Non sono interessati



## PERSONE FISICHE

Non sono interessate

## ABSTRACT

*Al fine di dare la possibilità anche a chi non ha la possibilità di versare il capitale sociale, il Legislatore ha introdotto la figura della srl semplificata che può avere un capitale sociale da 1 euro a 9.999,99 euro.*

## COMMENTO

La società a responsabilità limitata si era arricchita di due nuovi modelli societari:

- la **srl semplificata** disciplinata dall'[articolo 2463-bis](#) del codice civile;
- la **srl a capitale ridotto**, introdotta dal [DL 83/2012](#), ma successivamente abrogata.

Successivamente all'introduzione della srls, ci si era chiesti cosa sarebbe successo al socio al **compimento del trentacinquesimo anno** di età del singolo socio, visto solo le persone di età inferiore vi potevano, all'epoca, partecipare. Era stata ipotizzata l'uscita dalla società del socio, lo scioglimento o la trasformazione in srl "ordinaria" o in una società di persone. La **srl a capitale ridotto** rappresentava la **naturale evoluzione** della srl semplificata quando i soci di quest'ultima avessero compiuto 35 anni.

**Prima della abrogazione della srl a capitale ridotto** e della modifica si quella semplificata, le società a responsabilità limitata si distinguevano come segue:

- srl ordinaria, accessibile a tutti,
- srl semplificata, accessibile solo a soci fino a 35 anni,
- srl a capitale ridotto, a cui potevano accedere soci con più di 35 anni.

L'[articolo 9 del DL 76/2013](#) è intervenuto su entrambi i due modelli societari diversi dal modello ordinario, prevedendo:

◆ per la srl semplificata, **l'eliminazione del vincolo dei 35 anni**; di conseguenza, è stato abolito il divieto di cessione delle quote a soci non avente tale requisito di età. Non è più previsto, inoltre, che gli amministratori debbano essere scelti solo tra i soci, attraverso la modifica dell'[articolo 2463-bis, commi 1 e 2](#), e abrogando il quarto comma dell'articolo 2463-bis, entrambi del codice civile;

◆ per la **srl a capitale ridotto, l'abolizione totale dello stesso modello societario**. Per quanto riguarda le srl a capitale ridotto iscritte nel Registro delle imprese alla data del 28 giugno 2013, esse sono state qualificate come srl semplificate.

Concentrando l'attenzione sulla società a responsabilità limitata semplificata, è bene evidenziare che la [legge 27/2012](#), convertendo con modifiche il [DL 1/2012](#), ha inserito nel codice civile il nuovo [articolo 2463-bis](#) che disciplina, appunto, tale tipologia di società.

La srls che, bene ribadirlo, era inizialmente riservata alle persone fisiche che alla data della costituzione non avessero compiuto 35 anni di età, limite poi eliminato, è costituita mediante **redazione di atto pubblico** ed in conformità al modello standard tipizzato con il [Dm 138/2012](#). Viene anche precisato che non sono dovuti onorari notarili e che l'iscrizione al Registro delle imprese è esente da diritto di bollo e di segreteria.

Da un punto di vista delle altre **caratteristiche**, la srls deve avere le seguenti:

- ◆ capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro;
- ◆ il versamento del capitale sociale è da eseguirsi in denaro;
- ◆ possono essere amministratori anche i non soci (inizialmente non era previsto).

La norma di riferimento che dispone in merito alla società a responsabilità limitata semplificata, è, come già detto, l'[articolo 2463-bis codice civile](#) che, di fatto, ha sancito la nascita del nuovo modello societario.

Come è stato detto l'atto costitutivo delle srls, recante anche le norme statutarie, deve essere **redatto per atto pubblico** in conformità al modello standard riportato in allegato al [decreto 138/2012](#) (tabella A) e, per quanto non regolato da tale modello, si applicano le disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile, se non derogate dalla volontà delle parti. Il Ministero della Giustizia, con parere datato 10 dicembre 2012, n. 43644, ha chiarito che le società a responsabilità limitata semplificate hanno la possibilità di **inserire clausole derogatorie** nel modello standard di atto costitutivo.

Con circolare 6/2013, l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha chiarito che, pur in assenza di conferme ufficiali, in caso di rilevanti modifiche o integrazioni apportate allo statuto della srl semplificata, deve essere riconosciuto un congruo compenso al professionista. Infatti, la gratuità della prestazione notarile è da riferirsi soltanto all'adozione del modello ministeriale standard, eventualmente integrato con modifiche di limitata significatività.



Inoltre, a seguito della Nota del Ministero Giustizia del 10 dicembre 2012, è stato definitivamente chiarito che le clausole minime essenziali dello statuto standard, di cui al decreto, più volte richiamato, [n. 138/2012](#), **possono essere integrate**, derogando allo schema tipico in merito alle ipotesi non disciplinate.

Evidenziando che, in ogni, caso la società a responsabilità limitata semplificata deve sempre indicare, nella propria **denominazione**, che **si tratta di una srl semplificata**, si è già detto come il capitale sociale debba essere compreso tra e 1 euro e 9.999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro, non essendo ammessi conferimenti di servizi o conferimenti in natura.

All'atto della costituzione, poi, il **capitale va versato per intero nelle mani del soggetto** o dei soggetti nominati quali amministratori della società. La differenza con le così dette srl ordinarie, quindi, è che, per queste ultime, il capitale sociale può essere inizialmente versato per il suo 25 per cento, a meno che non si tratti di srl con socio unico.

Con proprio parere [n. 39365 del 15 febbraio 2016](#), il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, in **caso di cessione di quote sociali** di una società a responsabilità limitata semplificata ad un soggetto diverso da persona fisica, la società perde le caratteristiche di srl "semplificata", facendole assumere lo status di srl "ordinaria". Pertanto si applicheranno tutte le norme dettate per quest'ultima, ad eccezione del comma 4 dell'[articolo 2463-bis del codice civile](#), in materia di capitale sociale.

Ne deriva che la società dovrà modificare la propria denominazione, togliendo il termine "semplificata". In particolare, secondo il Ministero, il dettato del codice civile pone il vincolo sulla costituzione della srl "semplificata" da parte di sole persone fisiche, ma nulla impone relativamente alle modifiche successive della compagine societaria.

## SI RICORDA CHE

- Per essere considerate start up a vocazione sociale, le imprese devono operare in determinati ambiti
- La srl semplificata può essere costituita senza alcun costo, neanche notarile

## SCHEMI E TABELLE

Star up innovative e Srl semplificate – i punti salienti

---

**La disposizione**

Il [DI 179/2012](#), [attraverso gli articoli da 25 a 31](#), ha creato un modello societario denominato start up innovativa che prevede una serie di deroghe con specifico riferimento alla disciplina delle srl.

---



---

<b>La costituzione della start up</b>	La start up innovativa, volendosi soffermare solo sulle principali caratteristiche tralasciando in questa sede i risvolti fiscali, è un'impresa di nuova costituzione fortemente propensa all'innovazione tecnologica. In essa, infatti, si rileva una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero lo sfruttamento di una privativa su un brevetto. In fase di costituzione è possibile optare per le forme societarie previste per le società di capitali di diritto italiano comprese le srl semplificate. È necessario tenere in considerazione che con il <b>decreto ministeriale del 7 luglio 2016</b> sono state apportate alcune modifiche al <b>decreto ministeriale del 17 febbraio 2016</b> , contenente le modalità di redazione degli atti costitutivi di srl start up innovativa, al fine di correggere alcuni errori materiali ed apportare alcune correzioni formali.
<b>La compagine sociale della start up</b>	Il <b>DI 76/2013</b> , in vigore dal 28 giugno 2013, ha eliminato la previsione secondo cui i soci dovevano essere persone fisiche e dovevano detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.
<b>Le due nuove srl</b>	La società a responsabilità limitata si era arricchita di due nuovi modelli societari: <ul data-bbox="443 835 1433 896" style="list-style-type: none"><li>· la srl semplificata disciplinata dall'<b>articolo 2463-bis</b> del codice civile</li><li>· la srl a capitale ridotto, introdotta dal <b>DI 83/2012</b>, ma successivamente abrogata.</li></ul> Successivamente all'introduzione della srls, ci si era chiesti cosa sarebbe successo al socio al compimento del trentacinquesimo anno di età del singolo socio, visto solo le persone di età inferiore vi potevano, all'epoca, partecipare. Era stata ipotizzata l'uscita dalla società del socio, lo scioglimento o la trasformazione in Srl "ordinaria" o in una società di persone. La Srl a capitale ridotto rappresentava la naturale evoluzione della Srl semplificata quando i soci di quest'ultima avessero compiuto 35 anni, ma poi fu abrogata mentre la srls perse il limite di età dei suoi soci.
<b>Le caratteristiche della srls</b>	Da un punto di vista delle altre caratteristiche, la srls deve avere le seguenti: <ul data-bbox="443 1200 1433 1285" style="list-style-type: none"><li>· capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro;</li><li>· il versamento del capitale sociale è da eseguirsi in denaro;</li><li>· possono essere amministratori anche i non soci (inizialmente non era previsto).</li></ul>

---